

Codice A1617A

D.D. 28 maggio 2024, n. 406

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area Fun Slope in località Alpe di Mera in corrispondenza della sciovia Nuova Campo 2" in Comune di Scopello.- Richiedente: Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026).



ATTO DD 406/A1617A/2024

DEL 28/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area Fun Slope in località Alpe di Mera in corrispondenza della sciovia Nuova Campo 2" in Comune di Scopello.- Richiedente: Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. con prot. 12024 del 21/03/2024, pervenuta al Settore scrivente in data 15/04/2024 ns. prot. n. 70279, relativa al progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area Fun Slope in località Alpe di Mera in corrispondenza della sciovia Nuova Campo 2" in Comune di Scopello, su superfici in Località Alpe di Mera di cui al Foglio 19 mappale 44, 53 del N C. T, di Scopello;
- la comunicazione di avvio procedimento del Settore Tecnico Piemonte Nord del 23/04/2024 con nota prot. n. 76597;
- la nota prot. n. 76606 del 23/04/2024 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- le integrazioni trasmesse volontariamente dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. con nota n. prot. 85147 del 08/05/2024 e con nota prot. n. 86812 del 10/05/2024;
- la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Piemonte Nord con nota prot. n. 88749 del 14/05/2024;
- le integrazioni trasmesse dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. con nota n. prot. 91774 del 17/05/2024;

Preso atto:

- del verbale del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 15/05/2024 con nota prot. n. 89753 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa le superfici individuate al Foglio 19 mappali 44, 53 del N.C.T del Comune di Scopello (VC);
- la superficie complessiva interessata è di circa di 11.490,00 m², interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, non boscata;
- i movimenti di terra (scavi più riporti in rilevato nell'area d'intervento) in vincolo idrogeologico sono di circa 17.714,00 m³;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 2.298,00 (Euro duemiladuecentonovantotto/00) relativo a una trasformazione del suolo su ha 1,1490;

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto al versamento del corrispettivo del costo del rimboschimento ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/89, per la superficie non boscata di m² 11.490,00 per un importo di euro 2.492,32;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area Fun Slope in località Alpe di Mera in corrispondenza della sciovvia Nuova Campo 2" in Comune di Scopello su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Geologico prot. n. 89753 in data 15/05/2024 che si riportano integralmente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area Fun Slope in località Alpe di Mera in corrispondenza della sciovina Nuova Campo 2" in Comune di Scopello su superfici di cui al Foglio 19 mappali 44, 53 del N.C.T del Comune di Scopello (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 15/05/2024 con nota prot. n. 89753, che si riportano di seguito integralmente:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;

2. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere, come descritto nella relazione tecnica generale ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

3. al termine dei movimenti terra dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento mediante l'utilizzo del miscuglio di sementi, secondo le modalità previste dal professionista incaricato per la progettazione dei recuperi ambientali e contenute nella relazione integrativa, su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura

di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti. Dovrà pertanto essere ripristinata, per quanto possibile , una situazione dello stato dei luoghi *ante operam*;

Si raccomanda, inoltre, quale regola generale che, per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni dello stato dei luoghi tali da influire sulla predisposizione del terreno al distacco di valanghe, venga sempre attuata una corretta gestione delle misure preventive (fino alla chiusura degli impianti nel caso non sussistessero adeguate condizioni di sicurezza nell'area) nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 2.298,00 (Euro duemiladuecentonovantotto/00) relativo a una trasformazione del suolo su ha 1,1490;

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto al versamento del corrispettivo del costo del rimboschimento ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/89, per la superficie non boscata di m² 11.490,00 per un importo di euro 2.492,00;

prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, dovrà essere inviata al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo specifico applicativo "Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della l.r. 4/2009" accessibile al seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor> .

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi

attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

